

93.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1981.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.
BAGHINO: Sul disservizio degli uffici postali nella distribuzione di pacchi e giornali con particolare riferimento alla città di Imperia (4-09632) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	4952	4956
BERNARDI GUIDO: Sull'interpretazione data, dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in ordine alla detrazione dell'INVIM dalla imposta di successione (4-08119) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4952	4956
BOGGIO: Per una migliore ricezione dei programmi televisivi in provincia di Enna (4-08582) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	4953	4957
CARLOTTO: Per una modifica al decreto ministeriale 27 luglio 1970 che stabilisce il piano regolatore telefonico nazionale (4-09210) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	4954	4958
COSTAMAGNA: Per l'installazione dei ripetitori televisivi nella Valle di Lanzo (Torino) (4-08784) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	4955	4959
COSTAMAGNA: Sui motivi del mancato versamento della parte di gettito fiscale proveniente dalle remunerazioni dei frontalieri italiani, annualmen-		
te riversate dai Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese (Svizzera) al Ministero del tesoro, a beneficio dei comuni italiani di confine (4-09981) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).		
FERRARI MARTE: Sulla nota apparsa sulla <i>Gazzetta ticinese</i> in merito ad un'azione di controllo TIR effettuata dal capitano Fabrizio Tauriello, in forza alla legione della guardia di finanza di Como, nella zona franca di Cadenazzo (Svizzera) (4-09189) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).		
GIUDICE: Per il potenziamento della sede regionale della RAI in Sicilia (4-08348) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).		
TASSONE: Sui motivi per i quali sono state messe in atto azioni di persecuzione e intimidazione nei confronti del dipendente delle imposte dirette di Corigliano Calabro (Cosenza) Giacinto Casciaro (4-08570) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).		
VAGLI: Per l'assegnazione dei fondi per il triennio 1979-1981 alle comunità montane della Campania e della Basilicata come previsto dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (4-07511) (risponde ANIASI, <i>Ministro per gli affari regionali</i>).		

BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che attualmente in molti uffici postali d'Italia — particolarmente ad Imperia — risultano bloccati quintali di posta (quasi interamente trattasi di pacchi e di stampati) per cui è confermata la cronica disfunzione della distribuzione. Va rilevato che la mancata consegna puntuale ai destinatari della stampa — quotidiana e periodica — reca danno all'informazione, all'editoria e all'abbonato.

Pertanto, l'interrogante chiede quali iniziative si intende assumere per eliminare questo gravissimo inconveniente che, fra l'altro, non si verifica solamente attorno al ferragosto. (4-09632)

RISPOSTA. — Dagli accurati e frequenti controlli, che vengono svolti su tutto il territorio nazionale, è risultato che la situazione della distribuzione degli effetti postali presso la direzione provinciale di Imperia, avviene con assoluta regolarità e che, pertanto, non esiste alcuna giacenza di corrispondenza o di pacchi né presso gli uffici principali né presso gli uffici locali.

Si soggiunge che il predetto organo provinciale ha comunicato di aver già fatto presente quanto sopra — nell'agosto 1981 — in sede di replica ad un articolo apparso sul quotidiano *La Stampa* che aveva diffuso notizie su presunte irregolarità nel recapito della corrispondenza nell'ambito provinciale.

Si assicura, infine, che analoga situazione di regolarità è stata riscontrata anche negli altri uffici dell'intero territorio nazionale.

Il Ministro: GASPARI.

BERNARDI GUIDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che l'articolo 19 della vigente legge tributaria sulle successioni (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637) dispone, alla lettera a) che « dalla imposta determinata a norma degli articoli precedenti va detratta l'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili (INVIM), liquidata, in dipendenza dell'apertura della successione, per ciascun cespite trasferito »;

che successivamente la legge 22 ottobre 1975, n. 694, modificando l'ultimo comma dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972, ha introdotto la riduzione del 50 per cento dell'INVIM per gli immobili trasferiti, a causa di morte, in linea retta o a favore del coniuge;

che la competente direzione generale del Ministero ha ritenuto, in presenza di tale ultima norma, di dover affermare che la riduzione da apportarsi alla imposta di successione debba ora corrispondere non più all'intera INVIM liquidata bensì a quanto è effettivamente dovuto a titolo d'imposta;

che siffatta interpretazione assumerebbe effetti riduttivi del beneficio che la legge n. 637 del 1972 concedeva in materia di successione, in quanto la riduzione dell'INVIM viene in concreto a risolversi in un maggior carico dell'imposta sul valore globale per effetto della minore detrazione, e che l'attento e sistematico esame dei vari strumenti legislativi sopra indicati, in alcuna parte, denuncia la volontà del legislatore di operare tale modifica riduttiva, attraverso una diversa interpre-

tazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972;

che l'interpretazione data dalla suddetta direzione generale non sembra più aderente alla lettera della legge, anzi, la travisa dichiarando « evidente » una conclusione che non ha un sostegno logico nelle premesse e vanifica la riduzione concessa dalla legge n. 694 del 1975 a cui il contribuente si vedrebbe sottratto con la speciosa argomentazione che trattasi di due imposte autonome, pur essendo chiamato ad assolvere un totale carico di imposte in dipendenza della successione;

che infatti l'articolo 19 sopracitato indica quale importo in detrazione la imposta INVIM liquidata e l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 chiaramente precisa che « l'imposta » di cui all'articolo 2 è ridotta al 50 per cento da cui deriva che la riduzione è posteriore alla liquidazione d'imposta e che il legislatore ha voluto esattamente e giustamente indicare quest'ultima come imposta da detrarre da quella di successione —

quale sia il pensiero del Ministro in ordine alle ingiuste conseguenze determinate dalla interpretazione data, con propria formale pronuncia, dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in ordine all'applicazione del combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e della legge 22 ottobre 1975, n. 694, per quanto in particolare concerne la detrazione dell'INVIM dalla imposta di successione.

Nell'osservare, per ultimo, che solo il legislatore può variare l'interpretazione letterale che si ricava dall'aggettivo « liquidata » si chiede se il Ministro delle finanze voglia richiedere un nuovo esame della questione e disporre, se del caso, una interpretazione della norma di cui trattasi che tenga più equamente conto delle giuste aspettative dei contribuenti e della effettiva volontà del legislatore.

(4-08119)

RISPOSTA. — L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, prevede che dall'imposta di successione e donazione si detragga l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito.

Ciò posto, a parere dell'Amministrazione, la menzionata norma si presta ad una sola interpretazione, e cioè che intanto si può operare una riduzione della imposta successoria, in quanto vi sia una altra imposta (l'INVIM nella specie) che colpisca, in concreto, lo stesso trasferimento. Ne discende quindi che nessuna detrazione potrà essere operata nei casi in cui l'INVIM stessa non si renda dovuta per effetto dell'agevolazione recata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Ed invero è principio generale della legge tributaria sulle successioni che nei casi in cui sia prevista la detrazione, dal computo dell'imposta dovuta, dello ammontare di altro tributo, occorre concretamente riferirsi a quanto effettivamente a quest'ultimo titolo è stato pagato e non a ciò che in astratto si sarebbe dovuto versare.

Quanto poi al concetto di liquidazione, per imposta liquidata deve intendersi l'imposta in concreto dovuta.

Più precisamente, essa è quella risultante da una serie di operazioni che, partendo dal valore determinato, perviene, attraverso l'applicazione delle relative aliquote di imposta e le agevolazioni eventualmente esistenti, alla quantificazione della somma realmente dovuta.

E l'avviso di liquidazione che va notificato al contribuente deve, appunto, indicare la somma finale da versare all'erario, così come analiticamente esposta.

Il Ministro: FORMICA.

BOGGIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che in tutto il territorio della provincia di Enna i programmi televisivi

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1981

della RAI non possono essere seguiti « come meritano » a causa della precaria ricezione; che molti utenti hanno espresso la loro protesta come gli abitanti di S. Anna del comune di Enna — quali iniziative urgenti si intendano adottare per migliorare la ricezione attraverso l'installazione di tecnologie capaci di assicurare la visibilità. (4-08582)

RISPOSTA. — Il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quelle segnalate nell'interrogazione, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo grado — gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo — per migliorare, ovunque occorra, il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque sia possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema, che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

Per quanto, in particolare, si riferisce alla provincia di Enna, si precisa che, in base alla nuova convenzione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, la RAI si è impegnata a completare il servizio della prima e della seconda rete televisiva con un apposito impianto che sarà ultimato entro il 1983 e che sarà idoneo a migliorare sensibilmente la ricezione dei programmi anche nella zona di Sant'Anna.

Il Ministro: GASPARI.

CARLOTTO, BALZARDI E CAVI-GLIASSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso:

che il decreto ministeriale 27 luglio 1970 definisce il piano regolatore telefonico nazionale suddividendo il territorio in settori, distretti e compartimenti;

che a seguito di tale suddivisione viene applicata per le comunicazioni urbane una tariffa diversa rispetto a quella relativa alle comunicazioni interurbane;

che di conseguenza l'utente residente nelle grandi aree (città) con un solo gettone può raggiungere migliaia di abbonati mentre chi per sua sfortuna abita in centri minori con la stessa spesa può raggiungere invece un limitatissimo numero di utenti;

che tale sperequazione di trattamento è dovuta all'eccessiva proliferazione di settori tanto che utenti alla distanza di pochissimi chilometri per comunicare con la vicina città, appartenendo ad altro settore, devono sopportare spese maggiori per le loro conversazioni telefoniche;

che tale palese ingiustizia mortifica e penalizza chi risiede nelle campagne — se non ritiene opportuno introdurre una modifica al decreto ministeriale 17 luglio 1970 sopra citato per unificare i settori che circondano i centri urbani maggiori dando così la possibilità di un servizio maggiormente perequato. (4-09210)

RISPOSTA. — La suddivisione del territorio, ai fini telefonici, in aree urbane, in settori, in distretti e in compartimenti, è stata disposta dal decreto ministeriale 27 luglio 1970 in relazione alla situazione geografica nonché all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico nell'ambito di ogni singola area e con l'esterno.

In tale suddivisione sono stati seguiti i criteri ritenuti più idonei per assicurare la più razionale ed organica utilizzazione della rete telefonica e la gestione più economica possibile dei servizi stessi in relazione ai progressi della tecnica e alle esigenze del traffico e della utenza.

In particolare, la rete urbana va intesa nel senso definito dall'articolo 281 del vigente codice postelegrafonico e dall'articolo 22 della convenzione in vigore

tra questo Ministero e la SIP. Tali norme, che traggono origine da motivazioni di carattere tecnico-economico, connesse alla realizzazione degli impianti, prevedono che la suddetta rete sia comprensiva, di regola, del territorio di un solo comune ed estesa entro un raggio massimo di dieci chilometri dal centro del comune stesso.

Si rileva, in proposito, però, che le grandi reti urbane — specie quelle metropolitane — si estendono già a numerosi altri comuni circostanti (a distanza non superiore a dieci chilometri in linea di aria dai rispettivi centri di rete urbana) tra i quali le conversazioni vengono tassate con la tariffa urbana.

L'attuale assetto tariffario telefonico è pertanto strettamente dipendente dalla suddivisione territoriale sopra riferita.

Per quanto riguarda, poi, la sperequazione di trattamento lamentata, relativa all'applicazione di tariffe urbane e interurbane e, nell'ambito di queste ultime, di quelle settoriali e non settoriali, si deve sottolineare che, nell'ambito del processo di razionalizzazione, a cui il sistema tariffario telefonico è stato sottoposto negli ultimi anni, teso ad eliminare o quanto meno a ridurre le anomalie e gli squilibri, sono stati introdotti diversi correttivi per rendere tale sistema il più possibile equo nei confronti dell'intera utenza.

In tal senso, infatti, tenuto anche conto dell'importanza del servizio telefonico e della incidenza dei suoi consumi sull'intera comunità nazionale, si è passati dalla tariffa urbana a *forfait* a quella a contatore con minimo garantito, e, successivamente, si è introdotta la tariffa a contatore integrale.

Si è proceduto, anche, ad applicare, nelle reti di più ampie dimensioni, un supplemento di canone di superficie.

A quanto precede deve aggiungersi che, sulla base di quanto previsto dal provvedimento CIP del 29 dicembre 1979, n. 70, appena saranno predisposti gli adeguamenti di centrale necessari, sarà disposta la tassazione a tempo delle conversazioni urbane nelle reti di maggiore estensione,

di modo che sarà tenuto conto sia del numero delle conversazioni effettuate, sia della loro durata; tale sistema consentirà un'ulteriore perequazione tariffaria tra collegamenti urbani ed interurbani.

Alla luce delle suesposte osservazioni, e in considerazione del fatto che l'attuale suddivisione territoriale e il conseguente assetto tariffario traggono origine dalle citate norme del vigente codice postale-telegrafico e della convenzione in vigore tra questo Ministero e la SIP e che i criteri ispiratori appaiono tuttora validi, non si ritiene opportuno, per il momento, procedere alla modificazione del piano regolatore telefonico nazionale nel senso prospettato nell'atto ispettivo cui si risponde.

Il Ministro: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — Per sapere — considerato che la comunità montana della Valle di Lanzo intende estendere a tutto il suo territorio la possibilità di vedere almeno 4 canali TV (due statali e due privati) con installazione dei necessari ripetitori, con il miglioramento della ricezione in un primo tempo delle valli di Viù, Val Grande e di Val d'Ala, potenziando il ripetitore del Monte Ciucrin — se entro il 1982 si realizzerà il secondo lotto dei lavori, che servirà la media valle fra Ceres e Lanzo e la zona di Corio.

Per sapere quando la RAI realizzerà il grande ripetitore sul monte Turo (zona del Monte Basso) in territorio di Germano, che si è impegnata a costruire.

Per sapere se è imminente la realizzazione della strada d'accesso al monte Turo da parte della stessa comunità montana in accordo con l'amministrazione provinciale di Torino. (4-08784)

RISPOSTA. — A norma della nuova convenzione Stato-RAI la concessionaria è impegnata ad eliminare per la prima e seconda rete TV le zone d'ombra esi-

stenti nei capoluoghi di provincia e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti. In tale quadro purtroppo non rientrano le popolazioni delle valli menzionate nell'interrogazione.

Come già comunicato in occasione di risposte ad altri atti ispettivi (n. 4-04221 / 4-03220 / 4-04950 / 4-05219 / 4-05804 / 4-06257 / 4-07295) presentati dall'interrogante, la regione Piemonte ha previsto, con legge del 10 dicembre 1979, n. 72, la erogazione di contributi a favore delle comunità montane affinché queste, per proprio conto, possano realizzare impianti ripetitori per la diffusione dei programmi televisivi nazionali laddove il servizio è carente.

La concessionaria del servizio pubblico nazionale, dal suo canto, si è dichiarata disponibile a fornire la propria consulenza al fine di realizzare gli impianti con appropriate garanzie tecniche, tant'è che in atto sta portando a termine i programmi televisivi nei luoghi indicati nell'atto ispettivo in questione.

Per quanto concerne la realizzazione del ripetitore di monte Turo, si fa presente che questa è compresa nei piani di estensione delle reti televisive: circa i tempi di attuazione la RAI ha comunicato di non essere al momento in grado di fare previsioni, in quanto l'opera verrà considerata nell'ambito dei programmi di lavoro che dovranno essere realizzati in un prossimo futuro.

Per quanto riguarda, infine, la costruzione di una strada che renda più agevole l'accesso al monte Turo si partecipa che l'amministrazione provinciale di Torino ha informato di non aver in progetto la realizzazione di tale opera.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

perché finora non si sia visto ancora un soldo (malgrado la convenzione italo-

elvetica del 1974, la legge del luglio 1975 e la ratifica bilaterale del 1978) sulla parte di gettito fiscale proveniente dalle remunerazioni dei frontalieri italiani, annualmente riversate dai cantoni Grigioni, Ticino e Vallese al Ministero del tesoro, a beneficio dei comuni italiani di confine, compresi nella fascia alpina valdostana, piemontese (in pratica, altonovarese), lombarda e altoatesina;

se intendano accelerare i tempi di assegnazione dei fondi ai comuni italiani per un loro tempestivo impiego che possa evitare la continua erosione inflazionistica, soprattutto attraverso il perfezionamento del decreto riguardante la concreta elargizione delle somme. (4-09981)

RISPOSTA. — La questione cui l'interrogante si riferisce è ormai praticamente risolta.

Proprio in questi giorni, invero, (9 ottobre 1981 reg. 30 foglio 254), la Corte dei conti ha registrato il decreto interministeriale contenente i criteri per la ripartizione delle somme dovute, per gli anni dal 1974 al 1979, dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria in forza dell'accordo italo-svizzero approvato con la legge 26 luglio 1975, n. 386.

Si è quindi reso possibile provvedere alla procedura di concreta ripartizione della compensazione finanziaria in parola.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere — atteso che:

su la *Gazzetta Ticinese* di venerdì 5 giugno 1981 è apparsa una nota che evidenzia un « certo » episodio che avrebbe coinvolto il capitano Fabrizio Tauriello in forza alla Legione della Guardia di finanza di Como;

si afferma che il medesimo abbia svolto un'azione di « controllo TIR » in zona punto franco di Cadenazzo; che sia

stato fermato, interrogato e rilasciato; e forse anche che sia stata avviata una azione giudiziaria da parte delle autorità svizzere —:

quali interventi sono stati svolti nei confronti del Comando della Legione della Guardia di finanza di Como e dell'ufficiale capitano Tauriello per evitare il ripetersi di simili fatti;

quali fatti siano emersi in violazione di compiti istituzionali di competenza del Corpo;

se tale « inopportuna situazione » abbia inciso o possa avere creato difficoltà nei rapporti fra i due Stati ed anche incidenza negativa in tale zona di confine fra Italia e Svizzera. (4-09189)

RISPOSTA. — Le competenti autorità giudiziarie e di polizia elvetiche, svolti gli opportuni accertamenti, hanno comunicato, a richiesta, al procuratore della Repubblica di Como che l'episodio a cui l'interrogante fa riferimento è completamente destituito di fondamento.

La relativa notizia giornalistica, quindi, è da ritenere totalmente falsa.

Il capitano Tauriello ha presentato querela alla competente autorità giudiziaria svizzera, per i reati di diffamazione a mezzo stampa e calunnia, nei confronti del quotidiano *Gazzetta Ticinese*.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

GIUDICE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi non venga immediatamente attuato il potenziamento della sede regionale della RAI in Sicilia, le cui strutture sono assolutamente inadeguate ai compiti da svolgere in una regione importante come la Sicilia, con 5 milioni di abitanti, 3 università e una realtà sociale e culturale complessa nella quale la RAI potrebbe e dovrebbe rappresentare un importante fattore unificante dell'informazione, mentre si assiste al paradosso che le televisioni private riescano per quantità di uomini e di mezzi a raggiungere quei ri-

sultati che la RAI non riesce ad assicurare fatto grave anche in considerazione delle imminenti elezioni regionali. (4-08348)

RISPOSTA. — La concessionaria RAI, interessata al riguardo, ha fatto presente che attualmente l'insieme di risorse produttive in dotazione presso la sede regionale della Sicilia, è pari, nella sua articolazione tra impianti di produzione fissi e mezzi mobili, a quello di un centro produttivo radiofonico e televisivo di media dimensione.

In attuazione del piano di investimenti 1980-81 sono in corso ulteriori interventi che consentiranno — con un incremento dei mezzi di montaggio elettronico, delle *troupes* di ripresa e, con un generale potenziamento di mezzi tecnici sia a Palermo sia a Catania — un più equilibrato sviluppo dell'intero sistema produttivo regionale siciliano che verrà così a diversificarsi, per la qualità e la rispondenza delle dotazioni, dal potenziale produttivo delle altre sedi regionali che non hanno centro di produzione.

Per l'operatività dell'intero complesso produttivo, ivi compresi i servizi ausiliari alla riproduzione e le funzioni di supporto, è previsto un organico complessivo medio di 265 unità circa, di cui 19 distaccati a Catania. Tale cifra è certamente significativa se si considera che la consistenza del personale al 31 gennaio 1978 era di 202 unità con un incremento quindi nel triennio pari al 31 per cento.

L'attuale aggregato di uomini e mezzi costituisce già un potenziale produttivo pari a 1.100 ore di programmi radiofonici regionali e di 360 ore di programmazione televisiva regionale oltre ai vari contributi sia d'informazione sia di programmi culturali e di spettacolo che la sede regionale può fornire alle testate e reti nazionali.

Né sono da trascurare, inoltre, i contributi che l'ufficio distaccato di Catania potrà ulteriormente fornire quanto prima all'attività produttiva della sede con trasmissioni in diretta o in differita di notiziari o di programmi, sia in ambito

regionale sia in rete nazionale, grazie al collegamento video Catania-Palermo: tale possibilità di interconnettere province della stessa regione con una attività produttiva non gestita direttamente dal capoluogo della regione stessa, è oggi riservata in pratica alla sola Sicilia.

Esiste infine il progetto per la costruzione della nuova sede per la quale sono in corso contatti con i competenti organi regionali; naturalmente si potrà procedere alla sua realizzazione compatibilmente con le risorse economico-finanziarie dell'Azienda.

Il Ministro: GASPARI.

TASSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui sono state messe in atto chiare azioni di persecuzione e intimidazione nei confronti del dipendente delle imposte dirette di Corigliano Calabro (Cosenza) — poi trasferito inspiegabilmente a Rossano — Giacinto Casciaro, consigliere comunale del predetto comune.

Per conoscere altresì per quali motivi da parte dell'Intendenza di finanza di Cosenza vi sia, nei confronti del Casciaro, un atteggiamento fiscalista tendente a limitarne l'azione e a ridurne al massimo il mandato di consigliere comunale di una città di 35.000 abitanti.

Per sapere se risponda al vero che la Intendenza di finanza di Cosenza abbia richiesto al segretario generale del comune di Corigliano una lettera di precisazione relativamente alle ore di inizio e di conclusione dei consigli comunali, al fine di impedire allo stesso Casciaro di svolgere il lavoro di rappresentante nel comune, che non può essere ridotto, ovviamente, soltanto alle ore di durata del consiglio comunale.

Per sapere, inoltre, se l'operato dell'amministrazione finanziaria di cui fa parte il Casciaro possa essere direttamente correlato all'intervento di gruppi di pressione economica contro i quali il predetto consigliere comunale ha condotto una batta-

glia democratica per impedire azioni definibili di « saccheggio » che tali gruppi volevano operare nella zona del coriglianese.

Per conoscere, infine, se il Ministro interessato intenda procedere per individuare le responsabilità degli organi amministrativi locali del Ministero delle finanze per accertare eventuali abusi di potere e connivenze di alcuni funzionari finanziari con ben individuabili gruppi di potere. (4-08570)

RISPOSTA. — Sullo stesso argomento si è già avuto modo di fornire notizie rispondendo, nell'agosto 1980 e nell'aprile 1981, alle precedenti interrogazioni numero 4-04170 e n. 4-06699.

Anche in questa sede si conferma che non esiste alcuna volontà persecutoria nei riguardi del signor Giacinto Casciaro, eletto consigliere comunale al comune di Corigliano Calabro.

Nella specie il predetto impiegato, benché le sedute del consiglio comunale non siano molto frequenti (nel primo trimestre del 1981 sono state solo sei, di cui cinque nelle ore serali), è stato autorizzato ad assentarsi due giorni alla settimana dall'ufficio per poter svolgere nel modo migliore il proprio mandato e nel periodo in cui ha svolto l'incarico di assessore comunale gli è stato concesso un ulteriore giorno di permesso settimanale.

Quanto alla richiesta dell'intendenza di finanza di Catanzaro al segretario del citato comune circa le ore di inizio e di conclusione dei consigli comunali, essa appare in perfetta armonia con il diritto-dovere di tale organo di accertare che gli impiegati non si sottraggano, con espedienti vari, agli obblighi connessi con il rapporto di impiego con l'Amministrazione.

Circa poi il trasferimento per motivi di servizio presso l'ufficio imposte dirette di Rossano, che dista dal comune di Corigliano Calabro — città dove il medesimo risiede e nella quale svolge la carica elettorale — appena dodici chilometri, non sembra che possa recare all'in-

teressato pregiudizio alcuno né sotto il profilo dei rapporti familiari né sotto quello dei suoi impegni di natura politica.

Per quanto riguarda infine l'accento, per altro assai vago, a presunte interferenze di non meglio identificati gruppi di pressione economica, premesso che è interesse primario dell'Amministrazione accertare eventuali abusi di potere e connivenze di propri funzionari con gruppi di pressione di qualsiasi natura miranti ad influire sul regolare corso dell'azione amministrativa per piegarlo ai propri fini, deve con chiarezza precisare che, da quanto accertato, non risulta che responsabilità di siffatta specie possano in alcun modo configurarsi nella situazione qui esaminata.

In definitiva, quindi, il complesso degli elementi raccolti dimostra chiaramente, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria nella questione di cui trattasi.

Il Ministro: FORMICA.

VAGLI, CURCIO, AMARANTE, BETTINI, TRIVA, ESPOSTO E BELLOCCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se le regioni Campania e Basilicata — in ottemperanza all'articolo 3-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge n. 874 del 22 dicembre 1980, e riguardante l'immediata assegnazione dei fondi del triennio 1979-1981 alle comunità montane (legge 21 dicembre 1978, n. 843, articolo 48) — hanno effettivamente, nel termine di 30 giorni previsto dalla legge, provveduto a tale assegnazione di fondi nei confronti delle comunità montane.

Gli interroganti — nel sottolineare lo stato di grave disagio delle popolazioni delle comunità montane colpite dal terremoto del 23 novembre scorso e per le

quali sono predisposti ulteriori interventi — ritengono grave e inaudita la eventuale non immediata assegnazione degli oltre 40 miliardi di spettanza alle comunità montane della Campania e Basilicata. (4-07511)

RISPOSTA. — I fondi destinati alle comunità montane secondo il disposto dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono stati, in applicazione dell'articolo 3-ter del decreto-legge del 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge del 22 dicembre 1980, n. 874, regolarmente ripartiti ed accreditati alle regioni (65 miliardi per il 1979, 115 miliardi per il 1980 e 120 miliardi per il 1981). Una volta accreditati, la gestione di tali fondi viene esercitata dalle regioni.

In particolare per quanto riguarda la regione Basilicata l'amministrazione regionale con deliberazione del 30 dicembre 1980, n. 7133, resa esecutiva, ha disposto la liquidazione in favore delle comunità montane delle disponibilità finanziarie relative agli anni 1979 e 1980 per un importo complessivo di lire 10.159.152.000 e successivamente con deliberazione del 28 marzo 1981, n. 1340, ha anche provveduto per le disponibilità relative all'anno 1981 per un importo di lire 7.338.000.000.

Per quanto riguarda la regione Campania, quell'amministrazione ha provveduto con deliberazione del 12 maggio 1981, resa esecutiva, ad accreditare i fondi relativi al biennio 1979-1980 per l'importo di lire 14.215.000.000 e con deliberazione del 22 maggio 1981, resa esecutiva, per l'anno 1981 per un importo di lire 9.476.000.000.

Il Ministro per gli affari regionali:
ANIASI.